



Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Alessandria  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Asti  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Biella  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Cuneo  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Novara  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Verbano Cusio Ossola  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Vercelli  
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta



Dipartimento di Giurisprudenza e  
Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Dipartimento di Studi per l'Economia e  
l'Impresa

## ACCORDO

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Alessandria

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Asti

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Biella

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cuneo

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Novara

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Verbano Cusio Ossola

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vercelli

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta

e

il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali  
dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

e

il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa  
dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle



Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Alessandria  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Asti  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Biella  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Cuneo  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Novara  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Verbano Cusio Ossola  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Vercelli  
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta



Dipartimento di Giurisprudenza e  
Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Dipartimento di Studi per l'Economia e  
l'Impresa

*professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”;*

*- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”.*

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;  
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;  
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello Triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali e il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro,

le parti convengono quanto segue:

### **Art. 1 - Finalità dell'accordo**

Le parti firmatarie si impegnano a:



#### Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Alessandria  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Asti  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Biella  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Cuneo  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Novara  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Verbano Cusio Ossola  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Vercelli  
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta



Dipartimento di Giurisprudenza e  
Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Dipartimento di Studi per l'Economia e  
l'Impresa

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

#### **Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio**

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
  - L-14: Scienze dei Servizi Giuridici
  - L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
  - L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
  - L-33: Scienze Economiche
  - L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
  - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
  - LM-56: Scienze dell'Economia;
  - LM-62: Scienze della Politica
  - LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
  - LM-77: Scienze Economico-Aziendali



Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Alessandria  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Asti  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Biella  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Cuneo  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Novara  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Verbano Cusio Ossola  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Vercelli  
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta



Dipartimento di Giurisprudenza e  
Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Dipartimento di Studi per l'Economia e  
l'Impresa

### **Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea**

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali ed il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" si impegnano a garantire l'acquisizione dei seguenti crediti formativi in ciascuna delle Aree indicate:

#### **18 CFU**

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato  
IUS/04 – Diritto Commerciale  
IUS/07 – Diritto del Lavoro  
IUS/10 – Diritto Amministrativo  
IUS/12 – Diritto Tributario  
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

#### **12 CFU**

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica  
SECS-P/07 – Economia Aziendale  
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese  
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

### **Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale**

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali o al Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"



Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Alessandria  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Asti  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Biella  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Cuneo  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Novara  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Verbano Cusio Ossola  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Vercelli  
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta



Dipartimento di Giurisprudenza e  
Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Dipartimento di Studi per l'Economia e  
l'Impresa

per il successivo inoltro ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro firmatari la convenzione entro il 20 settembre o il 20 febbraio di ogni anno.

#### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale**

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

#### **Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili**

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali e il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, fissano un incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Due volte l'anno, entro il 20 febbraio ed il 20 settembre, i referenti per gli Ordini dei Consulenti si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali e del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".



Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Alessandria  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Asti  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Biella  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Cuneo  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Novara  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Verbano Cusio Ossola  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Vercelli  
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta



Dipartimento di Giurisprudenza e  
Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Dipartimento di Studi per l'Economia e  
l'Impresa

### **Art. 7 – Referenti organizzativi**

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali e il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro firmatari, nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

### **Art. 8 – Collaborazione didattica**

Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro si impegnano a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali e il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dai Dipartimenti riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio a cura dei Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.



Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Alessandria  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Asti  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Biella  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Cuneo  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Novara  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Verbano Cusio Ossola  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Vercelli  
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta



Dipartimento di Giurisprudenza e  
Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Dipartimento di Studi per l'Economia e  
l'Impresa

### Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Alessandria

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Asti

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Biella

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Cuneo

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Novara



Consulenti del Lavoro

- Consiglio Provinciale dell'Ordine di Alessandria
- Consiglio Provinciale dell'Ordine di Asti
- Consiglio Provinciale dell'Ordine di Biella
- Consiglio Provinciale dell'Ordine di Cuneo
- Consiglio Provinciale dell'Ordine di Novara
- Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino
- Consiglio Provinciale dell'Ordine di Verbano Cusio Ossola
- Consiglio Provinciale dell'Ordine di Vercelli
- Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Torino

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Verbano Cusio Ossola

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Vercelli

Il Presidente  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
della Regione Valle d'Aosta

Il Direttore del Dipartimento  
DIGSPES

Il Direttore del Dipartimento  
DISEI